

Codice A1709C

D.D. 13 ottobre 2020, n. 690

Azienda faunistico-venatoria (AFV) "Nicoletta" (AT). Presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della Sig.ra Scalambro Stefania.



ATTO DD 690/A1709C/2020

DEL 13/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda faunistico-venatoria (AFV) “Nicoletta” (AT). Presa d’atto dell’intestazione della concessione a favore della Sig.ra Scalambro Stefania.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 secondo il quale gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 308 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata in favore del Sig. PIOVANO Guido, fino al 31.07.2008, l’azienda faunistico-venatoria denominata “Nicoletta”, di complessivi ha 1.458.39.04 ubicati nei Comuni di Viale d’Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 82 del 15.02.2008 con la quale si rinnovava, fino al 31.01.2011, la concessione dell’azienda e si prendeva atto dell’intestazione della medesima concessione a favore della Società “PAG Società Semplice Agricola di Ambrosi Norella e C” rappresentata dal legale rappresentante Sig. PERDUCA Aldo.

Vista la determinazione dirigenziale n. 423 del 10.05.2011 con la quale si rinnovava ulteriormente, fino al 31.01.2020, la concessione e si prendeva parimenti atto dell'intestazione della concessione a favore del Sig. FERRARIS Andrea, nominato nuovo presidente del Consorzio, nonché Concessionario dell'azienda in oggetto (in tal senso, verbale di assemblea repertorio n. 777 e raccolta 607 del 12.01.2011).

Vista la determinazione dirigenziale n. 783 del 24/7/2018 con la quale, recependo quanto statuito nel verbale di assemblea del Consorzio "Azienda faunistico-venatoria Nicoletta" del 22 giugno 2018, atto n. 13723 di repertorio e n. 7915 di Raccolta Notaio Gustavo Gili, si prendeva atto della nomina del Sig. Andrea BAROSSO a concessionario dell'azienda faunistico-venatoria in sostituzione del Signor FERRARIS Andrea.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 292 del 14.05.2020 con la quale, vista la pendenza davanti al Tribunale di Asti del giudizio di impugnazione del sopra citato verbale di assemblea, si stabiliva, per le motivazioni indicate nella citata determina alle quali si rinvia *per relationem*:

- di rinnovare la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria in favore del Sig. BAROSSO Andrea, fino al 31/01/2026;
- di conformarsi a quanto statuito dal Tribunale di Asti in ordine alla nomina del concessionario laddove tale statuizione fosse stata in contrasto con quanto disposto con la determina regionale.

Rilevato che il Tribunale di Asti, con sentenza 398 del 20 luglio 2020 ha accertato e dichiarato:

- il mancato rispetto del *quorum* richiesto dallo statuto consortile per la convocazione dell'assemblea;
- l'illegittimità della delibera assembleare di cui al verbale redatto dal notaio Gustavo Gili e registrato al rep. nr. 13723 con conseguente annullamento, ex art. 23 c.c., della medesima delibera;
- il rigetto della richiesta di reintegro, nel ruolo di presidente e concessionario, del Signor FERRARIS Andrea "*in quanto, nelle more del processo, è scaduto il periodo di validità della concessione (20 maggio 2020) e, per l'effetto, l'assemblea consortile ha riacquisito la facoltà di provvedere alla sostituzione del presidente e Concessionario del Consorzio*".

Considerato che in data 26 giugno 2020 si è riunita l'assemblea dei consorziati dell'azienda faunistico-venatoria "Nicoletta" che ha tra l'altro nominato, quale Presidente del Consorzio, il Signor Andrea BAROSSO e quale nuovo concessionario la Sig.ra Scalambro Stefania, (in tal senso, verbale rogito Notaio Gustavo Gili, registrato al n. 24111, di Repertorio n. 14686 e al n. 8655 di raccolta).

Considerato altresì che il Presidente del Consorzio Signor Andrea BAROSSO, su espressa richiesta del Settore scrivente in data 24 settembre 2020, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 02 ottobre 2020 prot. n. 22246 ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che l'assemblea del 26 giugno 2020, è stata regolarmente convocata mediante affissione agli albi pretori dei Comuni interessati;
- che le deleghe in favore dei Consorziati presenti in assemblea sono state conferite dai deleganti e sono disponibili presso la sede del consorzio;
- che in virtù di tali deleghe si è raggiunto il *quorum* previsto dallo statuto per la regolare convocazione dell'assemblea.

Vista l'istanza 23.07.2020 con la quale la Sig.ra Scalambro Stefania, *omissis*, chiede, quale concessionaria dell'azienda faunistico-venatoria "denominata "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04 (verbale notarile del 26 giugno 2020 atto n. 14686 di repertorio e n. 8655 di Raccolta Notaio Gustavo Gili), l'intestazione a suo favore della concessione della medesima azienda faunistico-venatoria;

vista la documentazione allegata all'istanza consistente in:

- verbale dell'assemblea dei consorziati del 20 giugno 2020;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- dimissione del sig. Barosso Andrea da Concessionario;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che sono state espletate le procedure per la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, a carico della Sig.ra Scalambro Stefania per la verifica delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni"; parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., "criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie";
- D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

- D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";
- L.r. 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria",

determina

- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore della Sig.ra SCALAMBRO Stefania in sostituzione del Sig. BAROSSO Andrea dimissionario;
- che verrà svolto un sopralluogo da parte del competente Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, presso l'Azienda, a verifica della dichiarazione presentata dal Presidente del Consorzio;

La presente determinazione verrà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1996 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.D. n. 308 del 17.11.1998;

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino